

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni, effettuate nel 1992 e nel 1993 con autocarri, navi o vagoni frigoriferi, dalla Grecia verso gli altri Stati membri, esclusi l'Italia, la Spagna e il Portogallo, di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia;

considerando che, per quanto riguarda le spedizioni del 1992, le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 sono già state fissate dal regolamento (CEE) n. 3734/92 della Commissione⁽²⁾;

considerando che occorre stabilire quali spedizionieri e quali spedizioni possano beneficiare nel 1993 di questa compensazione finanziaria, nonché le indicazioni minime che debbono figurare nella domanda per l'ottenimento della stessa;

considerando che è necessario stabilire quali informazioni debbono essere trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti ed entro quale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è concessa:

- agli spedizionieri, persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto i costi finanziati delle spedizioni in questione;
- per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco nel corso del 1993;
- per i quantitativi effettivamente immessi al consumo in uno Stato membro tranne l'Italia, la Spagna e il Portogallo.

⁽¹⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 19.

1. La domanda per l'ottenimento dell'indennità speciale temporanea è presentata all'autorità greca competente entro tre mesi dalla spedizione intervenuta.

Tuttavia, la domanda è presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per le spedizioni effettuate prima di tale data.

2. La domanda indica, in particolare:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
- i quantitativi globali dei prodotti aventi requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e ripartiti per prodotto e per spedizione;
- per ciascuna spedizione:
 - il quantitativo globale, espresso in peso netto e ripartito per prodotto,
 - lo Stato membro destinatario,
 - i mezzi di trasporto utilizzati,
 - la fattura delle spese di trasporto, emessa a nome del richiedente e saldata, o una copia del documento di trasporto qualora esso permetta di stabilire chi abbia sostenuto le spese della spedizione,
 - una copia del documento T 5 rilasciato dalle autorità greche e vidimato dallo Stato membro di destinazione,
 - una dichiarazione del richiedente attestante che i prodotti spediti sono originari della Grecia.

3. L'autorità greca competente decide in merito all'ammissibilità delle domande.

Articolo 3

Entro il 31 maggio 1994, l'autorità competente greca comunica alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili a norma del presente regolamento, ripartiti per prodotto, mezzo di trasporto e Stato membro destinatario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.